

*Allegato I*<sup>391</sup>  
(art. 7, 9, 34 e 65 cpv. 2 lett. d)

## Requisiti medici minimi

	1° gruppo	2° gruppo
	a. Licenza di condurre delle categorie A e B b. Licenza di condurre delle sottocategorie A1 e B1 c. Licenza di condurre delle categorie speciali F, G e M	a. Licenza di condurre delle categorie C e D b. Licenza di condurre delle sottocategorie C1 e D1 c. Permesso per il trasporto professionale di persone d. Esperti della circolazione
<b>I Vista</b>		
1.1 Acuità visiva	occhio più sano: 0,5 / occhio meno sano: 0,2 (misurati separatamente) Visione monoculare (inclusa un'acuità visiva dell'occhio meno sano < 0,2): 0,6	occhio più sano: 0,8 / occhio meno sano: 0,5 (misurati separatamente)
1.2 Campo visivo	Visione binoculare: campo visivo orizzontale di almeno 120 gradi. Estensione verso destra e verso sinistra di almeno 50 gradi. Estensione verso l'alto e verso il basso di almeno 20 gradi. Il campo visivo centrale deve essere normale fino a 20 gradi. Visione monoculare: campo visivo normale se la motilità oculare è normale.	Campo visivo orizzontale di almeno 140 gradi. Estensione verso destra e verso sinistra di almeno 70 gradi. Estensione verso l'alto e verso il basso di almeno 30 gradi. Il campo visivo centrale di ogni occhio deve essere normale fino a 30 gradi.
1.3 Diplopia	Nessuna limitazione legata alla diplopia.	Motilità oculare normale (nessuna diplopia)
1.4 Acuità visiva crepuscolare e sensibilità all'abbagliamento	Nessuna riduzione importante dell'acuità visiva crepuscolare. Nessun aumento importante della sensibilità all'abbagliamento.	

<sup>391</sup> Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell'O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU **2015** 2599).

	1° gruppo	2° gruppo
<b>2 Udito</b>		Voce di conversazione a 3 m per ogni orecchio. In caso di sordità da un orecchio: 6 m. Nessuna malattia grave dell'orecchio interno o medio.
<b>3 Alcol, stupefacenti e medicinali psicotropi</b>	Nessuna dipendenza. Nessun abuso avente ripercussioni sulla guida.	Nessuna dipendenza. Nessun abuso avente ripercussioni sulla guida. Nessuna terapia sostitutiva.
<b>4 Disturbi psichici</b>	Nessun disturbo psichico associato a ripercussioni significative sulla percezione della realtà, sulla capacità di elaborare e valutare informazioni, sulla capacità di reazione e di adattamento alla situazione. Nessuna alterazione delle riserve funzionali avente ripercussioni sulla guida. Nessun sintomo maniaco o di depressione grave. Nessun disturbo rilevante della personalità, in particolare di tipo dissociale. Nessuna riduzione rilevante della capacità intellettuale.	Nessun disturbo psichico associato a ripercussioni significative sulla percezione della realtà, sulla capacità di elaborare e valutare informazioni, sulla capacità di reazione e di adattamento alla situazione. Nessuna alterazione delle riserve funzionali. Nessun sintomo maniaco o di depressione grave. Nessun disturbo rilevante della personalità, in particolare di tipo dissociale. Nessuna riduzione rilevante della capacità intellettuale. Nessun disturbo affettivo o schizofrenico di rilievo, con recidive o a progressione fasica.
<b>5 Disturbi cerebrali di origine organica</b>	Nessuna malattia o disturbo psichico di origine organica che alteri in modo significativo lo stato di coscienza, l'orientamento, la memoria, il razioincio o la capacità di reazione oppure un altro disturbo cerebrale. Nessun sintomo maniaco o di depressione grave. Nessun disturbo del comportamento avente ripercussioni sulla guida. Nessuna alterazione delle riserve funzionali avente ripercussioni sulla guida.	Nessuna malattia che alteri la capacità cerebrale. Nessun disturbo psichico di origine organica.
<b>6 Malattie neurologiche</b>	Nessuna malattia o conseguenza di lesioni od operazioni del sistema nervoso centrale o periferico avente ripercussioni significative sulla capacità di guidare con sicurezza un veicolo a motore. Nessun disturbo o perdita dello stato di coscienza. Nessun disturbo dell'equilibrio.	Nessuna malattia o conseguenza di lesioni od operazioni del sistema nervoso centrale o periferico. Nessun disturbo o perdita dello stato di coscienza. Nessun disturbo dell'equilibrio.

	1° gruppo	2° gruppo
<b>7 Malattie cardiache e circolatorie</b>	<p>Nessuna malattia associata a un elevato rischio di insorgenza di dolori parossistici, episodi di malessere, riduzione dell'irrorazione sanguigna cerebrale risultante in una riduzione dell'efficienza, in alterazioni dello stato di coscienza o in un peggioramento dello stato di salute generale permanente o parossistico.</p> <p>Nessuna anomalia rilevante della pressione arteriosa.</p>	<p>Nessuna malattia associata a un elevato rischio di insorgenza di dolori parossistici, episodi di malessere, riduzione dell'irrorazione sanguigna cerebrale risultante in una riduzione dell'efficienza, in alterazioni dello stato di coscienza o in altre menomazioni dello stato generale permanenti o parossistiche.</p> <p>Nessun disturbo significativo del ritmo cardiaco. Test da sforzo normale in presenza di una malattia cardiaca.</p> <p>Nessuna anomalia della pressione arteriosa che non possa essere normalizzata mediante trattamento.</p>
<b>8 Malattie metaboliche</b>	<p>In presenza di diabete mellito, il tasso di glicemia nel sangue deve essere costante e non indicare ipoglicemia né iperglicemia aventi ripercussioni sulla guida.</p> <p>Nessun'altra malattia metabolica avente ripercussioni rilevanti sulla capacità di guidare con sicurezza un veicolo a motore.</p>	<p>In presenza di diabete mellito a causa del quale possono insorgere un'ipoglicemia, quale effetto collaterale di una terapia, oppure sintomi generali di iperglicemia, viene meno l'idoneità alla guida per la categoria D o la sottocategoria D1.</p> <p>Per la categoria C o la sottocategoria C1, per il permesso per il trasporto professionale di persone e per gli esperti della circolazione l'idoneità alla guida può sussistere in condizioni particolarmente favorevoli.</p> <p>Nessun'altra malattia metabolica che abbia ripercussioni sulla capacità di guidare con sicurezza un veicolo a motore o che pregiudichi l'efficienza nella guida.</p>
<b>9 Malattie degli organi respiratori e addominali</b>	<p>Nessuna malattia caratterizzata da eccessiva sonnolenza diurna e nessun'altra malattia o limitazione che incida sulla capacità di guidare con sicurezza un veicolo a motore.</p>	<p>Nessuna malattia caratterizzata da eccessiva sonnolenza diurna e nessun'altra malattia o limitazione che incida sulla capacità di guidare con sicurezza un veicolo a motore o che pregiudichi l'efficienza nella guida.</p>
<b>10 Malattie della colonna vertebrale e dell'apparato locomotore</b>	<p>Nessuna malformazione, malattia, paralisi, nessuna conseguenza di lesioni od operazioni avente ripercussioni significative sulla capacità di guidare con sicurezza un veicolo a motore e non sufficientemente correggibile mediante appositi ausili.</p>	

*Allegato Ibis* <sup>392</sup>  
(art. 5b cpv. 1 lett. b)

## Requisiti per i medici di livello 1

I medici che effettuano visite di controllo di idoneità alla guida di persone che hanno superato i 75 anni di età (art. 27 cpv. 1 lett. b) devono disporre delle seguenti conoscenze e competenze:

- a. conoscenza e comprensione delle basi giuridiche pertinenti ai fini delle predette visite di controllo (LCStr, OCCS<sup>393</sup>, ONC<sup>394</sup>, OAC, disposizioni d'esecuzione cantonali);
- b. conoscenza delle procedure amministrative tra l'autorità cantonale e il medico preposto;
- c. conoscenza delle indicazioni concernenti gli accertamenti medici di idoneità alla guida, gli esami supplementari e le corse di controllo accompagnate da un medico nonché della relativa procedura;
- d. conoscenza della procedura relativa all'esecuzione della visita;
- e. capacità di valutare l'idoneità alla guida in base ai requisiti medici minimi (allegato 1) nei singoli gruppi diagnostici e rilevamento di un'assunzione di sostanze problematiche;
- f. conoscenza delle limitazioni e malattie con ripercussioni sulla guida di persone che hanno superato i 75 anni di età e capacità di valutare l'idoneità alla guida, in particolare in presenza di deficit cognitivi;
- g. conoscenza delle diverse direttive mediche delle associazioni professionali (ad es. Direttive concernenti l'idoneità alla guida in presenza di diabete mellito della Società Svizzera di Endocrinologia e di Diabetologia) e capacità di applicarle;
- h. conoscenza delle condizioni che l'autorità cantonale può imporre;
- i. capacità di trasmettere correttamente le informazioni alle autorità cantonali (allegato 3 OAC).

<sup>392</sup> Introdotto dal n. II cpv. 1 dell'O del 1° lug. 2015 (RU **2015** 2599). Aggiornato dal n. II dell'O del 15 giu. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 2809).

<sup>393</sup> RS **741.013**

<sup>394</sup> RS **741.11**